

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

149° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 27 APRILE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	4
10 ^a - Industria	»	6
11 ^a - Lavoro	»	34

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Procedimenti di accusa	Pag.	38
------------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	47
--	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	49
--------------------	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 27 APRILE 1993

69ª Seduta.

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 12,15.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 22 aprile, del seguente documento:

Doc. IV, n. 102, contro il senatore Andreotti, per i reati di cui agli articoli 110 e 416 del codice penale; e agli articoli 110 e 416-bis del codice penale (associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso).

(R 135 0 00, B 43ª, 0090)

In apertura di seduta, il PRESIDENTE rende una serie di comunicazioni, sulle quali prendono la parola i senatori PEDRAZZI CIPOLLA, PINTO, COMPAGNA, SAPORITO, BODO, COCO, GIORGI e FILETTI.

Dopo interventi, in sede di dichiarazioni di voto, dei senatori PEDRAZZI CIPOLLA, PREIONI, COMPAGNA, COVI, GIORGI, FABJ RAMOUS, FILETTI, FRANCHI, DIONISI, BODO, SAPORITO, PINTO e SELLITTI, la Giunta respinge, a maggioranza, la richiesta di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria richiedente, affinché siano trasmessi al Collegio previsto dall'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Infine, la Giunta delibera, a maggioranza, di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il Presidente Pellegrino di redigere la relazione per l'Assemblea.

SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Giunta, già convocata per questa sera alle ore 21, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 13,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 27 APRILE 1993

104^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fabbri, per l'interno Murrura e per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA**Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma (1159)**

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore CABRAS, rammentata la annosa e controversa questione della piena disponibilità di Palazzo Barberini per la Galleria Nazionale di Arte Antica, esprime apprezzamento per la soluzione conseguita con il provvedimento in esame, in ordine al quale propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti di costituzionalità e i requisiti previsti dalla legge.

Si associa la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

La Commissione, infine, accoglie all'unanimità la proposta del Relatore.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1177), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il relatore CABRAS, che sottolinea in particolare l'urgenza degli interventi a sostegno dell'occupazione nella regione Calabria, considerato il particolare disagio economico e sociale di tale territorio: propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

Concorda la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

La Commissione, infine, accoglie all'unanimità la proposta del Relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA (1180)

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 10^a, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore RUFFINO, in sostituzione del relatore Saporito, illustra il provvedimento in titolo che, nel reiterare il corrispondente decreto-legge non convertito nel termine previsto dalla Costituzione, assume una particolare urgenza in riferimento all'esito del *referendum* abrogativo concernente il Ministero delle partecipazioni statali. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

Convieni la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna (1181)

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del presidente SALVI, la Commissione conviene di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 1993

109ª Seduta*Presidenza del Presidente*
de COSMO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Carta, per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace e per la difesa Madaudo.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 aprile.

Il presidente de COSMO ricorda che i Commissari avevano stabilito il termine della presentazione di emendamenti entro la seduta odierna; avverte quindi che, oltre alle proposte di modifica dei diversi Gruppi, sono stati presentati altri emendamenti da parte del Governo; propone infine che il loro esame abbia luogo a partire dalla seduta pomeridiana già convocata per domani, mercoledì 28 aprile, in modo tale che la Commissione possa licenziare il testo per l'Assemblea entro la corrente settimana, dopo aver acquisito l'orientamento del Governo ripetutamente richiesto nel corso delle precedenti sedute.

Sulla proposta del Presidente si apre un ampio e approfondito dibattito, nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori CITARISTI, CHERCHI, BALDINI, FORCIERI, GIANOTTI e i sottosegretari MADAUDO, FARACE e CARTA.

La Commissione unanime, infine, decide che l'esame degli emendamenti abbia luogo nella seduta pomeridiana di domani, onde consentire ai rappresentanti del Governo di fornire le indicazioni più volte richieste.

Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1092)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 aprile.

Il presidente de COSMO ricorda che la Commissione aveva deciso di ascoltare il rappresentante del Governo, ed eventualmente il Commissario dell'EFIM, onde acquisire idonee informazioni sul rischio - connesso all'attuazione delle disposizioni interpretative in titolo - di un surretizio finanziamento, di ingenti proporzioni, a favore di una società del gruppo IRI.

Il sottosegretario FARACE avverte che il disegno di legge in titolo è di competenza del ministro del tesoro Barucci e del ministro senza portafoglio Baratta.

Il senatore CHERCHI ribadisce che l'interpretazione autentica di cui si tratta impegna risorse finanziarie per un importo compreso tra i 1.100 e i 1.500 miliardi di lire: è pertanto indispensabile che la Commissione conosca previamente - dal Ministro del tesoro o, in subordine, dal Commissario straordinario dell'EFIM - quale sia l'utilizzazione prevista per tale stanziamento.

Si associa il senatore CITARISTI.

La Commissione unanime, infine, decide che sulla questione venga ascoltato al più presto il Ministro del tesoro.

La seduta termina alle ore 17,50.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)

Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere:

«Al fine di sostenere i livelli occupazionali, assicurare la continuità dello sviluppo e salvaguardare i soci di imprese cooperative agricole che abbiano rilasciato garanzie personali a favore delle cooperative stesse, sono stanziati 20 miliardi di limite d'impegno annuali per la durata di dieci anni a valere ed ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo al capitolo 7515 del Ministero agricoltura e foreste».

1.1

CHERCHI, BORRONI, TADDEI, FORCIERI, PEZZONI, GIOVANELLI

Art. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I rientri per capitale ed interesse a valere sul fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, possono essere utilizzati, nella misura di 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996, anche per la concessione di anticipazioni ad enti creditizi e a società finanziarie e di partecipazione o ad operatori, aventi sede in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie e a quelle del Mediocredito centrale per l'acquisizione temporanea di partecipazione di minoranza nel capitale di rischio o, nel limite massimo di lire 20 miliardi annui, per il consolidamento di debiti a breve contratti per investimenti duraturi, di piccole e media imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia, con

particolare riguardo per le imprese operanti nelle aree e nell'ambito dei settori definiti ai sensi dell'articolo 1-bis. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto fondo. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato».

2.1

MONTINI, LAZZARO

Al comma 2, dell'articolo 2 (5^a riga) dopo le parole: «concessione di anticipazioni» sono aggiunte le seguenti: «alle Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè».

2.2

TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI

Al comma 2, dell'articolo 2 dopo le parole: «concessione di anticipazioni» sono aggiunte le seguenti: «alle Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè».

2.3

MONTINI

Al comma 2, dell'articolo 2 (7^a riga) dopo la parola: «autorizzati» aggiungere le seguenti: «con decreto del Ministro del tesoro».

2.4

TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI

Al comma 2, dell'articolo 2 (7^a riga) dopo la parola: «autorizzati» aggiungere le seguenti: «con decreto del Ministro del tesoro».

2.5

MONTINI

Al comma 2 dell'articolo 2 (8^a riga) dopo le parole: «di piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «così come definite dalla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese»».

2.6TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI, PELLE-
GATTI

Al comma 2, togliere la frase: «con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57».

2.7

MONTINI

Al comma 2, dopo le parole: «con sede in Italia», aggiungere la seguente frase: «Tale fondo potrà essere altresì utilizzato per l'istituzione di forme di agevolazione finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso interventi a favore di Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi».

2.8

MONTINI

Integrare e modificare, dopo il primo periodo come segue: «Tale Fondo è altresì utilizzato per accordare la garanzia per il rischio di cambio sui prestiti in valuta contratti dalle piccole e medie imprese, entro un limite massimo del 50 per cento e comunque per un ammontare complessivo da stabilire con il decreto di cui al comma successivo, direttamente oppure tramite le società finanziarie nazionali o le strutture associative o consortili sui mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto Fondo nonché le modalità di attuazione della garanzia per il rischio di cambio. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni nonché per la copertura del rischio di cambio. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato».

2.9

MONTINI

Al comma 2, quattordicesima riga, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed».

2.10

TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI

Al comma 2, ventesima riga, dopo le parole: «nuove anticipazioni», sono aggiunte le seguenti: «A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente articolo».

2.11

TADDEI, FORCIERI, PIERANI, CHERCHI

Al comma 2, dopo le parole: «nuove anticipazioni», sono aggiunte le seguenti: «A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio delle piccole e medie imprese di cui al presente comma è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente articolo».

2.12

MONTINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa».

2.18

TADDEI, PELLEGATTI, FORCIERI, SCHENARDI,
PIERANI

All'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fondo istituito dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è conferita l'ulteriore somma di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994-95 destinata alla concessione dei contributi in conto capitale per lo sviluppo degli investimenti di cui all'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.19

IL GOVERNO

All'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-ter. All'articolo 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. Il limite del 30 per cento di cui al comma 8 non si applica alle somme conferite dall'anno 1994».

2.20

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In attesa dell'emanazione del provvedimento di revisione della legge 17 febbraio 1982, n. 46 relativamente al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono sospese per l'anno 1993, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652 e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le riserve di riparto del Fondo sopra richiamato.

Per il medesimo anno il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento».

2.21

MONTINI

All'articolo 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini di un coordinamento con le iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'occupazione, nel decreto di cui al comma 2 il Ministro del tesoro tiene conto degli operatori finanziari già esistenti di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1991, n. 317».

2.13

CHERCHI

Sostituire il comma 5 dell'articolo 2, con il seguente:

«5. Il comma secondo dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente: "Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui, alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

per le imprese ubicate nelle regioni italiane di cui all'allegato al regolamento CEE 2052/88 e nei territori interessati alle azioni comunitarie di sviluppo di cui all'obiettivo 2 del medesimo regolamento CEE 2052/88:

40 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

per le restanti aree:

60 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane"».

2.14

MONTINI, LAZZARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è integrato della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria».

2.15

MONTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5bis. All'articolo 1, punto 3, secondo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 1, come modificato dalla legge di conversione 24 maggio

1976, n. 350, le parole "assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri", sono sostituite con le seguenti: "assicurando priorità di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57".

2.16

MONTINI, LAZZARO, BALDINI

Il comma 6, dell'articolo 2, è così sostituito:

«6. Il Governo è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi che adeguino la totalità delle leggi nazionali in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese alla relativa "disciplina comunitaria" adottata dalla Commissione CEE il 20 maggio 1992 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee n. C 213 del 19 agosto 1992».

2.17

MONTINI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. I corrispettivi delle tariffe di esercizio nonché per la manutenzione e gestione degli impianti sono riscossi dai Consorzi di Sviluppo Industriale in base alla disciplina del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni».

2.22

MONTINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Ai Consorzi di cui al comma 8 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economico e finanziario e sul bilancio di esercizio».

2.24

MONTINI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. I corrispettivi delle tariffe di esercizio dei servizi nonché corrispettivi relativi di manutenzione e gestione degli impianti sono riscossi dai Consorzi di Sviluppo Industriale in base alla disciplina del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni».

2.23

D'AMELIO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

◆9. Ai Consorzi di cui al comma 8 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economico e finanziario e sul bilancio di di esercizio».

2.25

D'AMELIO

Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58 (A. S. 1059) è sostituito dal seguente:

“11. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 e al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 60 miliardi, di cui 20 miliardi per gli esercizi 1991-1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994-1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno.

2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

2-ter. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è abrogato”».

2.26

BONO PARRINO, COPPI

Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58 (A. S. 1059) è sostituito dal seguente:

“11. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 e al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 60 miliardi, di cui 20 miliardi per gli esercizi 1991-1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994-1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno.

2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

2-ter. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è abrogato”».

2.26a

FABRIS, PAVAN, MONTINI

All'articolo 2 aggiungere il seguente nuovo comma:

«È autorizzato, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, lo stanziamento straordinario di lire 10 miliardi da destinarsi al cofinanziamento nella misura del 3 per cento del costo complessivo dei progetti PERIFRA 1992, già approvati dalla Commissione delle comunità Europee».

2.27

MONTINI

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

«... È assegnato alla provincia di Rovigo un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 per l'avvio di iniziative di animazione economica e produttiva. Al relativo onere si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto al capitolo 9001 iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1993 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro degli anni 1993 e 1994».

2.28

ANDREINI, GALLUPPO, PELLEGATTI, ROMEO,
CREUSO, MINUCCI Daria, ZOSO

Inserire il seguente articolo:

«Art. 2-bis.

1. Il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è trasformato in "conto fiscale e contributivo", restando ferma la disciplina ivi stabilita.

2. a decorrere dal 1° gennaio 1993 nel conto fiscale e contributivo dovranno essere registrati, oltre i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto, già previsti dall'articolo 78, comma 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche i versamenti ed i rimborsi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali.

3. La lettera c) del comma 31 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è così sostituita:

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali ed assistenziali per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e di contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il versamento nelle casse erariali ed in quelle degli altri enti deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma.

4. Al comma 35 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: "lo stato della riscossione dei tributi" sono aggiunte le parole: "e dei contributi previdenziali ed assistenziali"».

2.0.1

MONTINI

Inserire il seguente articolo:

«Art. 2-...»

1. I datori di lavoro che vantano crediti certi liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione senza intermediazione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

2. Con successivo decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, vengono stabiliti i requisiti essenziali del documento che costituisce formale riconoscimento del debito nonché le modalità e le procedure di cessione dei crediti».

2.0.2

MONTINI

Inserire il seguente articolo:

«Art. 2-...»

(Rifinanziamento Fondo per il credito agevolato al commercio)

1. Il fondo di cui all'articolo della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concerne la disciplina del commercio, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.0.3

MONTINI, LAZZARO, BALDINI

Inserire il seguente articolo:

«Art. 2-...»

(Fondo di promozione e sviluppo del commercio)

1. Il fondo di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1978, n. 9, convertito, con modificazioni, della legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, è integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.0.4

MONTINI, LAZZARO, BALDINI

Inserire il seguente articolo:

«Art. 2-...

1. Il termine stabilito nell'articolo unico della legge n. 191 del 10 maggio 1983, è prorogato al 31 dicembre 2000.

2.0.5

CREUSO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3.1

ROVEDA, PERIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 maggio 1993 un decreto legislativo per attuare le seguenti linee direttive:

- a) ridefinizione dell'assetto azionario della Gepi spa;
- b) modificazione, in ossequio al principio che le imprese senza prospettive di autonoma sopravvivenza finanziaria devono, in questo periodo di drammatica crisi, essere chiuse, allo scopo di favorire altre iniziative in grado di generare maggiore valore aggiunto ed occupazione, dello statuto della Gepi con l'inserimento del principio che prevede che ogni suo intervento deve sempre essere effettuato con la partecipazione finanziaria di capitale di rischio di una *merchant bank* per un ammontare che non può essere inferiore al 40 per cento del capitale dell'azienda nella quale interviene la Gepi spa; con la previsione che la Gepi non possa concedere finanziamenti se gli altri soci non concederanno altri finanziamenti pro-quota alla loro partecipazione nel capitale di rischio.

2. Le partecipazioni attualmente in portafoglio alla Gepi devono essere immediatamente riviste criticamente, e quelle per le quali non si ritiene di poter acquisire un socio finanziatore che sottoscriva almeno il 40 per cento del capitale sono poste in liquidazione entro il 31 maggio 1993. Tutte le altre partecipazioni sono poste sul mercato, e se entro il 31 dicembre 1993 la Gepi non avrà trovato un socio che sottoscriva almeno il 40 per cento del capitale, le imprese dovranno essere alienate o poste in liquidazione».

3.2

PAGLIARINI, ROVEDA

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

1. La GEPI spa, costituita in attuazione della legge 22 marzo 1971, n. 184, assume il compito di agenzia nazionale per il reimpiego dei

lavoratori sospesi o licenziati da aziende in crisi, in procedura concorsuale o fallite, in liquidazione, e dei lavoratori risultanti non reimpiegabili nelle aziende in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

2. la GEPI opera altresì secondo il disposto dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per il risanamento di imprese in difficoltà finanziaria, gestionale o commerciale.

3. La GEPI interviene, in linea con la normativa comunitaria sugli aiuti alle imprese e sugli interventi nelle aree a scarso sviluppo e a declino industriale, nelle aree di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la GEPI, anche in coordinamento con l'attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

5. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI anticipazione in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 4.

6. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 4 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corripeso direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

7. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della CEPI spa si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

8. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE prima della loro applicazione.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impiego, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3.3 CHERCHI

I commi 1 e 6 sono soppressi.

3.4 MONTINI

Le prime tre righe del comma, sono così sostituite: «Il Governo è delegato ad emanare entro 190 giorni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi relativi a un provvedimento organico di riordino di definizione dell'assetto azionario e delle modalità di intervento della GEPI S.p.a. In attesa di tale provvedimento organico, per consentire l'immediata attuazione di...».

3.5 MONTINI

Il comma 4 è soppresso.

3.6 PAGLIARINI, ROVEDA

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. «Le società per azioni azioniste della GEPI S.p.a, valutano immediatamente il valore della loro partecipazione, utilizzando il criterio del patrimonio netto raccomandato nel "documento n. 8" della commissione per la statuizione dei principi contabili dei consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, e contabilizzano immediatamente l'eventuale differenza con i valori di libro».

3.7 PAGLIARINI, ROVEDA

Sopprimere il comma 5.

3.8 BALDINI

Il comma 7 è soppresso.

3.9 PAGLIARINI, ROVEDA

Art. 4.

I primi sei commi dell'articolo 4 sono soppressi.

4.1

PAGLIARINI, ROVEDA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le priorità degli interventi di cui al predetto programma sono definite nel quadro della transizione dal vecchio al nuovo modello di difesa ed in relazione alla necessità ed alla urgenza dell'adempimento delle nuove missioni da parte delle forze armate».

4.2

LORETO, CHERCHI

Il comma 7 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«7. Al fine di promuovere e sostenere il miglioramento della situazione materiale e del quadro socio-economico nelle zone soggette alla riduzione di attività produttiva di carattere militare, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione materiale di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma quinquennale per:

a) interventi di razionalizzazione e ristrutturazione, diversificazione e conversione produttiva delle imprese manifatturiere e impiantistiche operanti nel settore della produzione di materiali di armamento verso lo sviluppo di produzioni e prestazioni di servizi in campo civile e sociale, nelle aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento;

b) il sostegno all'attività di ricerca e sviluppo e di diffusione di applicazioni per uso civile di materiali, prodotti e processi produttivi o conoscenze di natura militare.

Il programma è realizzato con il concorso di risorse statali e regionali nonché con quelle stanziare dalla comunità europea per la riconversione dell'industria bellica.

Il contributo a carico dello Stato è stabilito in lire 500 miliardi.

Ai fini della presente legge, i materiali di armamento sono definiti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni».

4.3

FORCIERI, CHERCHI, TADDEI, GIANOTTI, PIERANI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis) Aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'industria commercio e artigianato riconosce con proprio decreto le aree ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali d'armamento e ne redige un elenco, ordinato secondo criteri di priorità, per consentire ai soggetti di cui al comma 8 l'accesso ai relativi benefici.

2. Si definiscono aree locali ad alta concentrazione di imprese produttrici di materiali di armamento le aree territoriali del Paese che rappresentano una elevata incidenza degli insediamenti produttivi riguardanti i materiali di armamento e delle installazioni logistiche militari, da cui derivi per l'economia locale una significativa difficoltà produttiva ed occupazionale, avendo particolare riferimento ai seguenti criteri:

a) rapporto tra i dipendenti delle imprese produttrici di materiali di armamento e il totale dei dipendenti del settore manifatturiero presenti nell'area;

b) al rapporto tra il fatturato specificamente attribuibile alla produzione di materiali di armamento e il fatturato totale del settore manifatturiero nell'area in questione;

c) esistenza di criticità delle aree dal punto di vista ambientale, igienico-sanitario e della sicurezza dei cittadini, e in particolare delle azioni previste all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1990;

d) criticità dal punto di vista dell'occupazione nel settore della produzione di materiali di armamento, in particolare testimoniata da cessazione dell'attività di impresa, da vendite o liquidazioni di aziende, da richieste di ammissione al trattamento di integrazione salariale, da consistenti riduzioni del personale;

e) la presenza di insediamenti militari particolarmente rilevanti per il tessuto economico-sociale».

4.4

FORCIERI, TADDEI, CHERCHI, PIERANI, GIANNOTTI

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Soggetti beneficiari

1. possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, con le finalità di cui al comma 7:

a) le imprese, singole o associate, operanti nel settore della produzione di materiali di armamento;

b) le società cooperative che mettono in atto attività sostitutive di produzione di materiali di armamento,

c) i consorzi tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) e le università, gli enti pubblici e privati di ricerca, gli altri enti pubblici anche territoriali, le società finanziarie promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini del mantenimento e della diffusione delle capacità e delle conoscenze tecnologiche in possesso di imprese produttrici di materiali di armamento, possono altresì accedere ai benefici di cui alla presente legge le imprese definite dall'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge e che realizzino le finalità di cui al comma 7 attraverso l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale di aziende produttrici di materiali di armamento o di singoli rami di aziende o di gruppi di beni delle medesime.

3. Le società cooperative di cui alla lettera b) del punto 1 del comma 7 ter possono accedere ai benefici previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, specificati nella deliberazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) del 31 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1992.

4. Per accedere ai benefici del presente titolo, le società cooperative di cui alla lettera b) del punto 1 del presente comma devono essere composte da lavoratori dipendenti da imprese produttrici di materiali di armamento o di parti di questi, nonché:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1, comma 2, e 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, oppure essere composte da lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, oppure dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari;

b) realizzare le finalità della presente legge mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami di azienda o di gruppi di beni della medesima;

c) le società cooperative possono altresì associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni e personale tecnico e amministrativo, nonché persone giuridiche, in misura rispettivamente non superiore al 25 per cento del numero dei soci o del 25 per cento del capitale sociale, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano».

4.5

FORCIERI, TADDEI, CHERCHI, PIERANI, GIANNOTTI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis) Progetti e procedure

1. Per accedere ai benefici previsti dal comma 7 i soggetti di cui al comma 8 redigono un progetto conforme alle finalità della presente legge e allegano una dichiarazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, attestante:

a) i principali dati economico-finanziari e relativi all'occupazione, nonché la percentuale di fatturato conseguita negli ultimi tre anni derivante dalla vendita di materiale di armamento;

- b) l'indicazione dei prodotti sostitutivi ed una valutazione dei relativi mercati già esistenti o potenzialmente attivabili;
- c) una stima della diminuzione della percentuale di fatturato di cui alla lettera a) conseguibile con la realizzazione del progetto a regime;
- d) il livello di occupazione previsto dopo la realizzazione del progetto;
- e) la diminuzione della situazione di criticità dal punto di vista ambientale e della sicurezza dei cittadini nell'area esterna agli stabilimenti di produzione, derivanti dalla realizzazione del progetto;
- f) l'eventuale diminuzione della situazione di criticità dal punto di vista ambientale e della sicurezza dei lavoratori all'interno degli stabilimenti di produzione, derivante dalla realizzazione del progetto;
- g) le innovazioni, di tipo tecnologico e organizzativo, connesse con la realizzazione del progetto;
- h) i prodotti, i servizi, le attività di ricerca a scopi civili, sostitutivi dei materiali di armamento precedentemente prodotti o delle attività di ricerca di natura militare precedentemente svolte.

2. Le procedure e le modalità per la presentazione del progetto e della dichiarazione, nonché le modalità di controllo sull'attuazione dei progetti agevolati e sul raggiungimento degli obiettivi dichiarati, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con lo stesso decreto di cui al punto 2 sono stabilite le procedure e le modalità per la concessione dei benefici di cui al comma 8-ter.

4. Al compimento del progetto, le imprese ammesse ai benefici di cui alla presente legge presenteranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, attestante la realizzazione del progetto stesso, articolata secondo lo schema previsto al comma 1, specificando le eventuali differenze da quanto dichiarato al momento della presentazione del progetto».

4.6

FORCIERI, TADDEI, CHERCHI, GIANOTTI,
PIERANI

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-ter) Contributi e concessione delle agevolazioni

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 7 possono essere concessi:

- a) contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa per effettuare studi, ricerche, sperimentazioni e per realizzare prototipi e progettazioni esecutive;

b) contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e a lungo termine, calcolati in misura tale che il tasso annuo di interesse risulti pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

c) contributi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese per programmi di formazione e riqualificazione professionale.

2. Le agevolazioni di cui al punto 1 non sono cumulabili, per progetti aventi il medesimo oggetto, con i benefici previsti da altre leggi dello Stato, salvo che per i progetti presentati dalle società di cui alla lettera b) comma 8.

3. L'ammissione dei progetti alle agevolazioni di cui al presente articolo è deliberata dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli e ispezioni per valutare lo stato di attuazione dei progetti agevolati di cui alla presente legge.

5. Per le attività di controllo e valutazione di cui sopra, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dell'ufficio di coordinamento della produzione materiale di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990 n. 185».

4.7 FORCIERI, CHERCHI, PIERANI, GIANOTTI,
TADDEI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. In riferimento alle esigenze infrastrutturali logistiche derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo modello di difesa e dalla ricollocazione sul territorio dello strumento militare, la difesa:

a) provvede a dismettere i beni demaniali militari non più funzionalmente utili, ovvero resi obsoleti per effetto dei mutamenti strategici intervenuti, previo l'accertamento delle nuove destinazioni d'uso dei beni dismessi, definite negli ambiti amministrativi locali e con gli strumenti urbanistici di competenza;

b) provvede a reinvestire i corrispondenti valori monetari ad essa accreditati accertati in base a congrua stima tecnico-erariale».

4.8 CHERCHI, TADDEI

Il comma 10 è soppresso.

4.9 PAGLIARINI, ROVEDA

Dopo le parole: «29 gennaio 1992, n. 35», aggiungere: «e derivanti da alienazioni di beni in gestione al Ministero della difesa».

4.10 CHERCHI, TADDEI

Al comma 10, sostituire la parola: «300 miliardi», con l'altra: «51 miliardi».

4.11

PAGLIARINI, ROVEDA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Piano di interventi straordinari Poste)

1. Nell'ambito del programma pluriennale di riorganizzare e razionalizzazione dei servizi previsto dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 allegato al documento di programmazione economico finanziario per l'esercizio 1993, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad avviare, nel secondo semestre dell'anno 1993 l'attuazione di un piano di interventi straordinari finalizzato al recupero della qualità dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postali, nonché al potenziamento del servizio di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica, in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria.

2. Gli investimenti dovranno essere rivolti al recupero della qualità dei servizi al recupero di produttività, alla rilevazione sistematica della qualità, alla introduzione di sistemi automatici e meccanizzati nei processi di lavorazione degli oggetti e delle informazioni ed alla riorganizzazione dei servizi di trasporto e recapito.

3. Gli investimenti di cui al comma precedente sono destinati ai seguenti settori di intervento:

a) per un quarto al potenziamento ed al miglioramento dei servizi di bancoposta, anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di espletamento dei medesimi servizi;

b) per un decimo al completamento della rete di posta elettronica ed al collegamento del servizio nazionale sia con i servizi di altri Paesi sia con i servizi similari nazionali;

c) per un ventesimo allo sviluppo dei servizi di telematica;

d) per un quarto all'ottimizzazione dei cicli operativi del movimento postale, anche mediante la realizzazione e l'installazione di macchine di smistamento negli uffici di distribuzione e movimento ed il completamento degli impianti di meccanizzazione;

e) per un quarto all'automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale, nonché alla automazione della rilevazione e registrazione dei dati relativi alle percorrenze degli oggetti postali, ai fini di permettere la verifica dei tempi di recapito degli stessi;

f) per un decimo alla costruzione o ristrutturazione di edifici destinati agli uffici di distribuzione e movimento ai fini del completamento della rete dei servizi operativi e del movimento postale, e comunque funzionali agli interventi di cui ai precedenti settori.

4. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle reate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie rivolte alla realizzazione degli investimenti programmati; a tal fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 50.000 milioni decorrenti, rispettivamente, dall'anno 1994 e dall'anno 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 100.000 per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uso utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (limiti di impegno). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Piano di interventi straordinari Poste)

1. Nell'ambito del programma pluriennale di riorganizzare e razionalizzare dei servizi previsto dall'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 allegato al documento di programmazione economico finanziario per l'esercizio 1993, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad avviare, nel secondo semestre dell'anno 1993 l'attuazione di un piano di interventi straordinari finalizzato al recupero della qualità dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postali, nonché al potenziamento del servizio di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica, in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria.

2. Gli investimenti dovranno essere rivolti al recupero della qualità dei servizi al recupero di produttività, alla rilevazione sistematica della qualità, alla introduzione di sistemi automatici e meccanizzati nei processi di lavorazione degli oggetti e delle informazioni ed alla riorganizzazione dei servizi di trasporto e recapito.

3. Gli investimenti di cui al comma precedente sono destinati ai seguenti settori di intervento:

a) per un quarto al potenziamento ed al miglioramento dei servizi di bancoposta, anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di espletamento dei medesimi servizi;

b) per un decimo al completamento della rete di posta elettronica ed al collegamento del servizio nazionale sia con i servizi di altri Paesi sia con i servizi similari nazionali;

- c) per un ventesimo allo sviluppo dei servizi di telematica;
- d) per un quarto all'ottimizzazione dei cicli operativi del movimento postale, anche mediante la realizzazione e l'installazione di macchine di smistamento negli uffici di distribuzione e movimento ed il completamento degli impianti di meccanizzazione;
- e) per un quarto all'automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale, nonché alla automazione della rilevazione e registrazione dei dati relativi alle percorrenze degli oggetti postali, ai fini di permettere la verifica dei tempi di recapito degli stessi;
- f) per un decimo alla costruzione o ristrutturazione di edifici destinati agli uffici di distribuzione e movimento ai fini del completamento della rete dei servizi operativi e del movimento postale, e comunque funzionali agli interventi di cui ai precedenti settori.

4. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle reate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie rivolte alla realizzazione degli investimenti programmati; a tal fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 50.000 milioni decorrenti, rispettivamente, dall'anno 1994 e dall'anno 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 100.000 per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uso utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (limiti di impegno). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.2

FRANZA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi per la riconversione delle aree minerarie in crisi)

1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani territoriali per la riconversione produttiva. I piani tengono conto delle incidenze dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani, finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dalla legge 30 luglio 1990, n. 221, nonché gli interventi per la riabilitazione ambientale. Il piano riguardante l'area mineraria sarda,

con particolare riguardo al comparto dei minerali non ferrosi, viene proposto per la stipula dei relativi accordi e contratti di programma entro il 30 maggio 1993.

2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 11 marzo 1993, n. 57 e dalla presente legge. I benefici di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 75 del 24 marzo 1993, di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di aiuto alle imprese.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1929, n. 41, come modificato dalla legge 30 luglio 1950, n. 221, sono soppresse le parole "fino a 50 addetti".

4. Il programma di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalità e nell'ambito dei piani di riconversione di cui al comma 1 del presente articolo, è finanziato con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi cinquantacinque miliardi di lire, in ragione di cinque miliardi per l'anno 1993, venti miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, col capitolo 9001 dello statuto di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.0.3

CHERCHI

Art. 5.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato il primo periodo del comma 2».

5.1

TURINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato il primo periodo del comma 2».

5.2

PIERANI, SPOSETTI, CHERCHI, GIANOTTI, TADDEI, FORCIERI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'INPS può anche costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui

affidare la gestione degli stabilimenti termali, nonché della casa di riposo "G. Bettolo" di Camogli.

2-ter. I comuni, le province e le regioni delle località ove hanno sede gli stabilimenti termali, nonché la casa di riposo di cui al comma *2-bis* possono partecipare come azionisti alle società di gestione».

5.0.3

TURINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«*11-bis.* All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. L'INPS può costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma e della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali, nonché della casa di riposo "G. Bettolo" di Camogli.

2-ter. I comuni, le province e le regioni delle località ove hanno sede gli stabilimenti termali, nonché la casa di riposo di cui al comma *2-bis* possono partecipare come azionisti alle società di gestione».

5.0.4

PIERANI, SPOSETTI, CHERCHI, GIANOTTI, TADDEI, FORCIERI

Art. 6.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 145».

6.1

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

All'articolo 6, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora si tratta di immobili appartenenti al demanio storico artistico viene sentito il Ministero delle finanze, il quale esprime valutazioni di competenza sulla priorità degli interventi, anche in relazione alle esigenze allogative degli uffici pubblici».

6.2

IL GOVERNO

Al comma 1, premettere al terzo periodo: «In caso di necessità, con decreto motivato del Ministro.».

6.3

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «spese di cui al comma 1», aggiungere le altre: «, nonchè quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti al 1993,».

6.4

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

All'articolo 6, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni appartenenti al demanio storico artistico di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero delle finanze».

6.5

IL GOVERNO

All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «competente Ufficio centrale» aggiungere le seguenti: «nonchè il Ministero delle finanze riguardo ai beni appartenenti al demanio storico artistico di cui al comma 1».

6.6

IL GOVERNO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ogni sei mesi» inserire le altre: «dall'inizio dei lavori» e sostituire la parola: «entro» con le altre: «non oltre».

6.7

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche gli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145».

6.8

BUCCIARELLI, CHERCHI, NOCCHI

Art. 7.

L'articolo 7 è soppresso.

7.1

PAGLIARINI, ROVEDA

L'articolo 7 è sostituito col seguente:

«Art. 7. - Entro il 30 aprile 1993 la Regione Calabria, il Ministero dei lavori pubblici e l'Ente ferrovie spa esprimono il loro parere

dettagliatamente motivato sul progetto presentato dall'ENEL in data 3 novembre 1992 per la costruzione della centrale termoelettrica da realizzare nel comune di Gioia Tauro.

In assenza di tali pareri entro il termine fissato il progetto dovrà considerarsi decaduto».

7.2

PAGLIARINI, ROVEDA

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva il progetto per la costruzione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro, previa verifica che siano state integralmente rispettate le norme vigenti in materia di impatto ambientale, di localizzazione e di autorizzazione alla realizzazione delle centrali termoelettriche. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta ogni ulteriore indicazione e prescrizione necessarie per la realizzazione e l'esercizio della centrale. Eventuali varianti possono essere attuate solo con la preventiva approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nessun onere è posto a carico del bilancio dello Stato».

7.3

CHERCHI, GIANOTTI, FORCIERI, TADDEI, PIERANI

All'articolo 7, la frase: «È approvato a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il progetto», è sostituita dalla seguente: «È approvata a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, fatte salve quelle sulla sicurezza dell'impianto, il progetto».

7.4

ROVEDA, PARISI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1 Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, si aggiungono i seguenti periodi:

“2 Le attività elettriche già esercitate dalle Imprese elettriche degli Enti locali restano affidate in concessione da parte dell'amministrazione competente. I rapporti tra le imprese di cui al comma presente e la società concessionaria di cui al successivo articolo 15 restano regolati da convenzioni, come previsto all'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9” ».

7.0.1

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Industria cantieristica ed armatoriale)

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234 (e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431), sono autorizzati, nel triennio 1993-1995, limiti di impegno in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per l'anno 1994.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio 1993-1995, limiti di impegno in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10 miliardi per l'anno 1994.

3. Per il completamento delle procedure per il saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 30 giugno 1982, n. 361, come modificato ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993.

4. Per consentire l'accoglimento delle istanze per iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234 rimaste inevase per carenza di fondi è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni quale limite d'impegno per l'anno 1993.

5. Per le aree particolarmente in crisi della Campania e della Versilia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, il Ministero della marina mercantile assicurerà, anche derogando a quanto disposto dal decreto ministeriale 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1991, che le imprese navalmeccaniche abbiano ottenuto i contributi per almeno una nuova costruzione sempre che la stessa, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia raggiunto un grado di realizzazione non inferiore al 15 per cento.

6. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nei commi precedenti, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 110.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile».

8.0.1

IL GOVERNO

«Art. 8-ter.

(Contributi per le Società di navigazione)

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del programma di riordino della Società di navigazione del gruppo Finmare i Ministri della marina

mercantile e del tesoro procederanno alla revisione del programma di ristrutturazione dei servizi stabiliti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986 n. 856, con decreto interministeriale 28 febbraio 1987 e successive modifiche, tenendo conto anche delle osservazioni formulate in materia dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

2. In attesa della revisione di cui al comma precedente, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di conferire certezza ai rapporti in corso, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986 n. 856 e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990 n. 296 convertito nella legge 17 dicembre 1990, n. 383, è condizionata al solo espletamento, per gli anni 1991 e seguenti, dei servizi di cui al programma di ristrutturazione, anche se esercitati con navi non di proprietà, che mantengono fino alla sopra citata revisione il carattere di indispensabilità per l'economia nazionale.

3. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito nella legge 17 dicembre 1990, n. 383 è da intendersi nel senso che il riferimento al disavanzo gestionale dei singoli servizi, per gli anni 1991 e seguenti, è mero parametro di ripartizione dell'importo del contributo tra le due società, restando l'entità del contributo medesimo commisurata unicamente alla durata ed alle quote dei servizi attivati, anche con navi non di proprietà, rispetto a quelli complessivamente previsti dal programma.

8.0.2

IL GOVERNO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 27 APRILE 1993

74^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

COVIELLO

La seduta inizia alle ore 15,35.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe ed il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

IN SEDE REFERENTE**Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (1141)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 aprile 1993.

Il presidente COVIELLO, ricordando che del provvedimento era stata data illustrazione dal relatore, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice PELLEGGI che, affermando di condividere le perplessità espresse nella relazione del senatore Carlotto, ritiene che il provvedimento debba essere esteso anche ai lavoratori che, pur avendo lavorato per oltre dieci anni in imprese del settore dell'amianto, siano andati in pensione prima dell'emanazione della legge n. 257 del 1992. L'oratrice chiede pertanto al Governo di esprimersi anche su questo punto.

Il senatore MERIGGI, ricordando gli incontri avuti con le parti sociali, ritiene opportuna un'attenta verifica affinché dal provvedimento non sia escluso alcun lavoratore e che il provvedimento non lasci problemi aperti.

Il senatore STEFANELLI, riservandosi di presentare emendamenti al provvedimento, ritiene del tutto discriminante il limite relativo alle imprese con oltre 600 unità ed afferma la necessità di estendere il provvedimento anche ad altri lavoratori del settore.

Prende quindi la parola per la replica il senatore CARLOTTO che dà lettura di una nota inviata dal Ministero del lavoro, volta a fornire chiarimenti in merito ai problemi sollevati nella relazione. Dalla nota risulta che il provvedimento deve riguardare soltanto le imprese che abbiano estratto o utilizzato direttamente l'amianto. Informa inoltre che i criteri per la scelta di tali imprese da parte del CIPE, di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, sono stati definiti proprio in questi giorni. Fa infine presente che per adempiere alla condizione posta dal parere della 5^o Commissione sulla parte riguardante la copertura finanziaria del provvedimento sarà necessaria l'approvazione di un emendamento che annuncia di aver già presentato e si associa alla richiesta di chiarimenti sulla questione posta dalla senatrice Pellegatti.

Interviene infine il sottosegretario PRINCIPE che si richiama alla replica del relatore e raccomanda una celere approvazione del provvedimento. Dichiara inoltre di condividere, sotto il profilo dell'equità, la questione posta dalla senatrice Pellegatti che, se verrà tradotta in un emendamento, dovrà tuttavia essere sottoposta ad una verifica relativa alla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (1140)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 aprile 1993.

Il presidente COVIELLO, prima di dichiarare aperta la discussione generale, invita i sottosegretari Principe e De Luca a fornire i chiarimenti richiesti nelle precedenti sedute.

Prende la parola il sottosegretario PRINCIPE che, in risposta ad una questione posta della senatrice Daniele Galdi, dà lettura alla Commissione della circolare che il Ministero del lavoro ha emanato per porre rimedio alle questioni sorte in materia di applicazione delle norme contenute nel provvedimento da parte dell'INPS.

Interviene quindi il sottosegretario DE LUCA che, in merito all'articolo 5, sottolinea come il parere contrario dato dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia dovuto ad un'informazione equivoca o errata fornita dal Ministro del bilancio relativamente ai posti messi a concorso dal Ministero delle finanze. Ribadisce infatti che dei 7.000 posti circa da coprire, nessuno è stato ancora impegnato con concorsi già banditi. L'assunzione per concorso dei 2.000 spedizionieri doganali non comporta pertanto oneri aggiuntivi di sorta. Si dichiara inoltre favorevole a prorogare il termine del 31 marzo per la presentazione delle domande di concorso ad una data successiva alla conversione del decreto-legge. Fa inoltre presente alla

Commissione una lacuna del provvedimento che dovrebbe essere allargato, in relazione all'articolo 5, anche agli spedizionieri doganali non dipendenti. Suggerisce quindi su questi punti alcune proposte emendative.

Il senatore MERIGGI fa presente che dal Governo non è giunta alcuna risposta sull'utilizzazione, quale strumento per la soluzione della crisi occupazionale, dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni.

La senatrice DANIELE GALDI chiede garanzia al rappresentante del Governo su un nuovo pronunciamento della Commissione Bilancio sull'articolo 5. L'onorevole DE LUCA fornisce assicurazioni riguardo all'intervento del Governo presso la Commissione bilancio.

Il presidente COVIELLO dichiara aperta la discussione generale.

Prende quindi la parola la senatrice DANIELE GALDI che, richiamandosi al contenuto dei suoi interventi sul decreto-legge di cui il provvedimento in titolo costituisce la reiterazione, sottolinea come non siano state considerate nè la proposta di sbloccare le pensioni di anzianità al fine di risolvere una parte dei problemi della categoria considerata, nè quella di prolungare il periodo di permanenza nelle liste di mobilità per coloro che si trovano a 5 anni dalla maturazione del diritto alla pensione. Sottolinea inoltre la necessità di estendere anche a coloro che faranno il concorso per l'assunzione al Ministero delle finanze gli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 1 e 2.

Interviene quindi il senatore MANFROI che sottolinea come i chiarimenti forniti dal sottosegretario De Luca siano stati sufficienti a far superare alla sua parte politica le perplessità espresse, in occasione della discussione sul precedente decreto-legge, in merito all'articolo 5. Si dichiara inoltre favorevole ad includere in tale norma anche gli spedizionieri doganali che svolgono attività autonome. Dichiarò infine di condividere la necessità di sbloccare il ricorso al pensionamento di anzianità per questa categoria.

Il senatore MERIGGI, richiamandosi a quanto già affermato durante la discussione generale dal suo Gruppo in merito al precedente decreto, invita la Commissione ad accelerare i propri lavori per dare soluzione ai problemi della categoria e invita il Governo ad una verifica attenta affinché nessun lavoratore rimanga privo di sostegno.

Il senatore STEFANELLI ritiene che considerare soltanto i 2.000 lavoratori del settore delle dogane da assumere al Ministero delle finanze rappresenti un fatto fortemente discriminatorio e suggerisce la ricerca di vie alternative alla soluzione del problema affinché sia affermato con forza il principio di uguaglianza fra tutti i lavoratori.

Il senatore COVIELLO chiede chiarimenti al Governo sui problemi che potrebbero sorgere in relazione alla proroga del termine per la presentazione delle domande di concorso per l'assunzione presso il

Ministero delle finanze. Chiede inoltre quante domande siano state inoltrate fino a questo momento.

Il sottosegretario PRINCIPE, in relazione alla questione generale richiamata dal senatore Meriggi circa l'utilizzazione dell'assunzione nella pubblica amministrazione come mezzo per far fronte alle crisi occupazionali, afferma di ritenere che debba essere il nuovo Governo a dare risposta. Per quanto riguarda invece le questioni sollevate dalla senatrice Daniele Galdi, così come quelle relative all'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge anche ai soggetti cui si riferisce l'articolo 5, ritiene vi sia prima di tutto un problema di copertura finanziaria. Afferma inoltre di non avere alcuna perplessità sulla possibilità di spostare la data, contenuta nell'articolo 5, ad un momento successivo alla conversione in legge del decreto-legge. Sostiene invece di non possedere al momento elementi per rispondere al secondo quesito posto dal Relatore.

Il presidente COVIELLO propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana. La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

MARTEDÌ 27 APRILE 1993

Presidenza del Presidente
Gaetano VAIRO

Il Comitato inizia i propri lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DEL COMITATO

(A 007 0 00, B 43^a, 0001)

Il Presidente Gaetano VAIRO comunica che i deputati Alfredo Galasso e Giuseppe Ayala hanno manifestato il loro intento - sul quale il Presidente della Camera ha ritenuto di esprimere il suo consenso - di astenersi dai lavori del Comitato per l'esame delle denunce presentate nei confronti dell'ex Presidente della Repubblica, senatore Cossiga. Essi, pertanto, a norma dell'articolo 3 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Carlo Palermo e Alfredo Bianchini.

Ricorda quindi che il Comitato è stato convocato per l'esame delle 6 denunce presentate nei confronti dell'ex Presidente della Repubblica, senatore Cossiga, di cui 5 presentate da parlamentari e una dal signor Cesare D'Anna.

Nella precedente legislatura, il Comitato avviò l'esame di tali denunce, congiuntamente per le prime 5 e separatamente per la sesta, e di tali lavori darà più compiutamente conto il relatore.

Precisa altresì che, dopo lo scioglimento delle Camere, il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato, con lettera all'allora Presidente del Comitato del 5 febbraio 1992, chiarì che il procedimento parlamentare di accusa non si estingue per effetto dello scioglimento delle Camere, trattandosi di attività dovuta che si inserisce in un più complesso procedimento giudiziario. Pertanto, come successivamente confermato anche dal Presidente della Camera Napolitano, i procedimenti relativi a tutte le denunce presentate sono pendenti presso il Comitato e versano nella stessa situazione esistente al momento del decreto di scioglimento, senza la necessità di una formale riassunzione.

Tutta l'attività compiuta nella scorsa legislatura è, quindi, di per sé, valida ed efficace. Questo principio va però temperato con l'esigenza di consentire ai membri dell'attuale Comitato che non ne facevano parte nella precedente legislatura di esprimersi sulle denunce, presentare proprie proposte, o far proprie le proposte presentate da parlamentari non più membri del Comitato, e di consentire ai membri del Comitato confermati di decidere se ripresentare o meno i propri strumenti o se eventualmente far propri gli strumenti presentati da parlamentari non più membri del Comitato.

Seguito dell'esame delle seguenti denunce:

- 1) **Denuncia sporta dagli onorevoli Nando Dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.**
 - 2) **Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.**
 - 3) **Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spina e dal senatore Lucio Libertini.**
 - 4) **Denuncia sporta dal senatore Onorato.**
 - 5) **Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dagli onorevoli Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.**
- (R 050 0 01, B 43ª, 0001)

Il relatore Bruno LANDI ricorda che il Comitato per i procedimenti d'accusa, che si riunisce per la prima volta dall'inizio della legislatura, ha all'ordine del giorno il seguito dell'esame delle cinque denunce nei confronti dell'allora in carica Presidente della Repubblica, senatore Francesco Cossiga, presentate, tra fine novembre ed inizio dicembre 1991, rispettivamente la prima dagli onorevoli Nando Dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli; la seconda dall'onorevole Pannella; la terza dagli onorevoli Garavini, Magri, Russo Spina e dal senatore Libertini; la quarta dal senatore Onorato; la quinta dai senatori Pecchioli, Giustinelli, Mazzeletti, Alberici, Sposetti, Tedesco Tatò, Tossi Brutti e dagli onorevoli Quercini, Macciotta, Pedrazzi Cipolla, Taddei e Violante.

Il contenuto di tali denunce è ampiamente noto e ciò consente in questa fase di richiarmarlo in forma estremamente sintetica, riservando eventualmente al prosieguo una disamina più analitica delle contestazioni mosse all'ex Capo dello Stato.

La denuncia degli onorevoli Nando Dalla Chiesa ed altri, pervenuta al Comitato il 25 novembre 1991, chiede che l'ex Presidente della Repubblica al tempo in carica sia messo in stato d'accusa dal Parlamento, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, per attentato alla Costituzione. A tal fine vengono esposti una serie di comportamenti ed atti formali attraverso i quali il Presidente Cossiga avrebbe più volte trasgredito le regole e travalicato i limiti posti dalla Costituzione all'esercizio del potere presidenziale. Si rileva inoltre che la Costituzione configura il Presidente della Repubblica come «organo neutro», imparziale, di supremo garante dei principi e dei valori costituzionali, cui è inibita qualsiasi ingerenza nel merito delle scelte di indirizzo politico del Parlamento e del Governo, anche in correlazione alla sua

posizione di irresponsabilità politica e giuridica assicurata dalla Costituzione.

La messa in stato d'accusa sarebbe - a giudizio dei denunciati - quindi il solo rimedio previsto dalla Costituzione per il caso in cui i poteri presidenziali siano stati esercitati in modo costituzionalmente illegittimo.

La seconda denuncia, dell'onorevole Pannella, pervenuta al Comitato il 27 novembre 1991, fa riferimento al reato di cui agli articoli 283 del codice penale e 90 della Costituzione (attentato alla Costituzione), con riserva di estensione anche alla fattispecie di alto tradimento. In tale denuncia si sottolinea l'autonomia dei reati presidenziali rispetto alle norme penalistiche, aderendosi in tal modo alla cosiddetta tesi «costituzionalista», che configura l'attentato alla Costituzione come violazione dell'obbligo di fedeltà alla Costituzione e dunque come condotta volta non solo a mutare, ma anche solo a colpire o turbare il regolare funzionamento del sistema politico-costituzionale dato, e finanche della Costituzione materiale. Il denunciante ritiene in ogni caso che nei comportamenti dell'allora Presidente Cossiga si rinvengono anche gli estremi della condotta sanzionata dall'articolo 283 del codice penale, data la particolare idoneità lesiva che si deve riconoscere agli atti commessi dal Capo dello Stato. La denuncia dell'onorevole Pannella richiama quindi singoli atti, dichiarazioni e comportamenti contestati all'ex Presidente Cossiga, in riferimento alla magistratura ed al CSM, al Parlamento, al Governo, a partiti politici, organi di informazione, esponenti politici e cittadini.

La denuncia degli onorevoli Garavini e altri, pervenuta al Comitato il 3 dicembre 1991, richiama una precedente denuncia degli onorevoli Arnaboldi e Russo Spena, del 21 dicembre 1990, decisa dal Comitato nel senso dell'archiviazione per manifesta infondatezza, al fine di sottolineare la veridicità di quelle accuse in relazione ai comportamenti successivi del Capo dello Stato. Si fa quindi riferimento alle vicende ritenute penalmente rilevanti, sottolineando la continuità dei reati posti in essere dal Presidente, riconducibili all'attentato alla Costituzione, e la necessità di porre termine alle connesse manomissioni dell'equilibrio dei poteri.

Il senatore Onorato, con denuncia pervenuta al Comitato il 6 dicembre 1992, fa seguito ad una sua richiesta di apertura di indagini d'ufficio nei confronti dell'allora Presidente della Repubblica per attentato alla Costituzione (sia secondo l'accezione costituzionale che secondo quella penalistica), per aver debordato dal suo ruolo di potere neutro e di garanzia assegnatagli dalla Costituzione, avendo assunto un ruolo politicamente altro da quello istituzionale, che avrebbe messo in pericolo l'autonomia degli altri poteri costituzionali, che avrebbe leso le prerogative e avrebbe finito per configurare, almeno tendenzialmente, un mutamento materiale della forma di governo. Il senatore Onorato fa quindi riferimento alle vicende relative ai rapporti del Capo dello Stato con il Governo, con il potere giudiziario, con il Parlamento.

La quinta denuncia, del senatore Pecchioli ed altri, pervenuta al Comitato il 6 dicembre 1991, chiede anch'essa la messa in stato d'accusa dell'ex Capo dello Stato per attentato alla Costituzione, come estremo atto di garanzia costituzionale, di fronte alla mancanza di adeguate reazioni degli altri organi costituzionali e al prevalere del principio di maggioranza. I denunciati espongono una serie di atti e comportamenti del Capo dello Stato che, nella loro concatenazione logica e temporale, risulterebbe intenzionalmente destinate a mutare la forma di governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale e che si sono manifestati in violazioni del dovere di imparzialità ed in una interferenza illegittima nell'attività di altri poteri dello Stato.

Precisa quindi che non si è fin qui fatto riferimento ai singoli atti e comportamenti oggetto di contestazione nelle diverse denunce, peraltro da ritenersi generalmente noti - essenzialmente per ragioni di sintesi e per passare a richiamare alcuni elementi dell'*iter* del procedimento originato dalle denunce stesse.

Esse sono state esaminate a partire dalla seduta del 4 dicembre 1991 e sono state congiuntamente oggetto di una discussione generale apertasi l'11 dicembre 1991 e svoltasi in cinque sedute. Il 15 gennaio 1992, dopo la chiusura della discussione generale, ebbe luogo un dibattito preliminare sulle questioni procedurali inerenti alle proposte avanzate, all'ordine di votazione ed alle modalità del voto, al termine del quale il Comitato, prendendo atto degli orientamenti emersi, diede mandato al Presidente Macis di predisporre uno schema di archiviazione unico, per manifesta infondatezza, riferito complessivamente alle cinque denunce discusse congiuntamente, seppure articolato in relazione alle molteplici fattispecie concrete segnalate nelle denunce stesse. Tale schema di ordinanza di archiviazione fu presentato dal Presidente Macis al Comitato nella seduta del 21 gennaio 1992.

Nella seduta del 28 gennaio 1992, venne data lettura di uno schema di deliberazione, ai fini della presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per attentato alla Costituzione, presentato dagli onorevoli Finocchiaro Fidelbo, Franchi, Bargone, Sinatra e Imposimato.

Nella seduta del 30 gennaio il Presidente Macis diede conto della presentazione di oltre 90 emendamenti allo schema di archiviazione, che venne suddiviso ai fini dell'ordine delle votazioni in sei parti: premessa iniziale; notizia di reato; norme giuridiche; argomentazioni giuridiche; argomentazioni di merito; dispositivo finale. Nella stessa seduta il Comitato approvò la premessa iniziale dello schema nei cui riguardi non erano stati presentati emendamenti.

Successivamente intervenne lo scioglimento delle Camere e si pose il problema degli effetti di tale scioglimento sul procedimento in corso.

Nella seduta del 6 febbraio 1992 il Presidente Nacis diede conto al Comitato della lettera indirizzata al Presidente della Camera Iotti, nella quale chiedeva indicazioni in merito alle attività che il Comitato era giuridicamente abilitato a compiere a Camere sciolte, e della relativa risposta, nella quale il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato, chiariva preliminarmente, richiamando i precedenti in merito, che lo scioglimento delle Camere non estingue il procedimento parlamentare di accusa, trattandosi di attività dovuta, inserita in un più complesso procedimento giudiziario. Ciò premesso il Presidente Iotti chiariva, altresì, che il Comitato poteva compiere quegli atti che, secondo la propria valutazione discrezionale ed esclusiva, avessero avuto il carattere della indifferibilità ed urgenza.

Nella seduta del 18 febbraio 1992, dopo conto della presentazione da parte del deputato Ceruti di uno schema di ordinanza per la dichiarazione di incompetenza, si svolse un dibattito sulle comunicazioni del Presidente, al termine del quale il Presidente Macis, sentito anche il Presidente del Senato, si riservava di adottare eventuali decisioni, relative ad eventuali future convocazioni del Comitato, in relazione alle denunce presentate o a situazioni del tutto nuove.

In data 2 aprile 1992 il Presidente Iotti, rispondendo ad un quesito del Presidente Macis posto con lettera del 25 marzo 1993, constatato che il Comitato non aveva ravvisato di compiere attività esperibili, per la loro natura, anche in regime di *prorogatio*, non riteneva che vi fossero elementi o fatti nuovi che giustificassero la riconvocazione del Comitato.

Ciò premesso, come affermato anche nella lettera inviata all'inizio della nuova legislatura il Presidente Napolitano al Presidente del Comitato Vairo, il procedimento nei confronti del senatore Cossiga è pendente presso il Comitato per i procedimenti di accusa e versa nella stessa situazione esistente al momento del decreto di scioglimento.

È necessario a questo punto ricordare anche che nella sua lettera del 5 febbraio 1992, il Presidente Iotti precisava che una eventuale sospensione dell'attività del Comitato fino alla sua ricostituzione dopo l'insediamento delle nuove Camere comporta la sospensione dei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Sul punto, nella seduta del 6 febbraio 1992, il Presidente Macis precisò che, nel caso di specie, si doveva parlare di sospensione del procedimento, e non di sospensione dei termini, in quanto il procedimento si trovava in una fase preliminare, nella quale non stavano decorrendo termini prestabiliti.

Tale assunto si poggia sull'interpretazione che è stata data dal Comitato, in apposite riunioni dell'Ufficio di Presidenza delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento relative alla disciplina del procedimento d'accusa, con particolare riguardo agli articoli 8 ed 11 della legge 5 giugno 1989, n. 219.

Nella riunione del 27 dicembre 1990, l'Ufficio di Presidenza del Comitato, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si soffermò sull'interpretazione dell'articolo 11 della legge n. 219 del 1989, nella parte in cui dispone che della data delle sedute destinate alla votazione della proposta di archiviazione è dato avviso, a cura del Presidente del Comitato, almeno 10 giorni prima all'interessato ed al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del Comitato, delle cose e degli atti relativi «alle indagini effettuate» e di estrarne copia. Nelle stesse sedute l'«inquisito» ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore le proprie difese.

In base a tale interpretazione, si è ritenuto che tali disposizioni fossero applicabili alle sedute destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione solo dopo che fosse stata deliberata l'apertura formale delle indagini, mentre la semplice trasmissione di denunce da parte del Presidente della Camera non comportava l'apertura di indagini che in ogni caso doveva essere formalmente deliberata.

Pertanto, si è ritenuto che l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato - di cui all'articolo 8 della legge n. 219 del 1989 -, proprio per il suo carattere, potesse essere deliberata a prescindere da specifiche indagini, in una fase quindi *in limine* e pregiudiziale rispetto allo stadio dell'inizio delle indagini preliminari.

Al riguardo è da notare che le norme legislative e regolamentari, attualmente vigenti in materia di procedimenti d'accusa, non contengono disposizioni specifiche sul punto, a differenza dell'abrogata normativa di cui alla legge n. 170 del 1978 e al precedente regolamento parlamentare.

Nel silenzio delle norme parlamentari e legislative vigenti, si è ritenuto inoltre che per l'apertura delle indagini fosse necessaria una apposita deliberazione, come del resto era espressamente previsto dall'articolo 19 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa del 1962.

Tale interpretazione richiamata era fondata anche sull'esigenza di interpretare secondo ragionevolezza altre norme vigenti per i procedimenti d'accusa, come il ricordato articolo 11, primo comma, della legge n. 219 del 1989 e, soprattutto, l'articolo 13 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, che prevede la sospensione dell'attività delle Commissioni parlamentari d'inchiesta in relazione, si sostenne, ai fatti che «formano oggetto di *indagine* da parte del Comitato»: ebbene, qualora non si interpretasse nel modo ricordato la questione dell'apertura delle indagini, si dovrebbe arrivare alla conclusione che sarebbe sufficiente una denuncia (pur del tutto destituita di fondamento e presentata per fini meramente emulativi) per interrompere l'attività di organi parlamentari di inchiesta, qualora vi fosse identità o connessione di fatti.

Pertanto, secondo la suddetta ricostruzione sistematica, il termine di cinque mesi, prorogabili ad oltre, per il compimento delle indagini, decorre solo dal momento della formale apertura delle indagini, che nel procedimento in esame non è stata deliberata.

Alla luce di questa ricostruzione, il procedimento si trova, pertanto, in una fase preliminare dedicata alla valutazione dell'eventuale manifesta infondatezza, ai fini della decisione (*in limine*) di una immediata ordinanza di archiviazione.

Alla luce di quanto esposto, il procedimento originato dalle cinque denunce in esame è pendente presso il Comitato e versa nella stessa situazione esistente al momento del decreto di scioglimento.

Ritiene quindi necessario, a questo punto dar conto delle sollecitazioni, più pervenute da parte dell'ex Presidente della Repubblica, a che il Comitato riprendesse l'esame delle denunce pendenti nei suoi confronti. Il senatore Cossiga, da ultimo con istanza del 6 aprile 1993, ha chiesto infatti che il Comitato fosse convocato al più presto per adottare, in relazione alle denunce che lo riguardano, le deliberazioni ritenute opportune. Il senatore Cossiga si è inoltre riservato, nel caso che il Comitato non pervenga entro tempi ragionevoli all'adozione di una formale definitiva deliberazione, di rivolgersi al Presidente della Camera perchè disponga la convocazione del Parlamento in seduta comune per l'adozione delle deliberazioni finali di sua competenza, riservandosi altresì di tutelare i suoi diritti in ogni sede competente, anche a livello di giurisdizioni internazionali.

L'esigenza vivamente rappresentata dall'ex-Capo dello Stato con tale istanza di ottenere la definizione dei procedimenti agenti nei suoi confronti, che non possono rimanere indefinitamente pendenti, è senz'altro da condividere e risponde anche ad elementari esigenze di civiltà giuridica.

Il procedimento deve quindi proseguire e trovare una conclusione in tempi ristretti.

Nel merito, e fermo restando il diritto del Comitato e di ciascun suo componente, soprattutto quelli che per la prima volta ne fanno parte, di riesaminare liberamente le questioni all'ordine del giorno senza vincoli derivanti dal precedente svolgimento, è da ritenere senz'altro necessario non disperdere il lavoro svolto.

Ciò vale innanzitutto per quanto riguarda l'impostazione generale del procedimento e le questioni di tipo procedurale, le quali peraltro si fondano su soluzioni affermatesi nella prassi del Comitato ancor prima che si instaurasse l'attuale procedimento. È quindi ancor più evidente la necessità e l'opportunità che le regole e le interpretazioni convenute e la prassi formatasi non siano modificate nel corso dello svolgimento dello stesso procedimento, anche perchè frutto di un'accurata e consapevole analisi della complessa normativa sui procedimenti d'accusa, analisi peraltro generalmente condivisa.

Per quanto riguarda poi i contenuti dell'attività svolta nella precedente legislatura, ritiene che anch'essi abbiano una sostanziale validità, in particolare per la ricchezza ed il tono particolarmente elevato del dibattito già svoltosi e l'impegno in esso profuso dai commissari, alcuni dei quali sono ancora componenti il Comitato. Nella sua qualità di relatore, intende richiamarsi particolarmente allo schema di ordinanza di archiviazione predisposto dall'allora Presidente Macis, che fu oggetto di un generale apprezzamento e che può essere condiviso nelle conclusioni, nell'impostazione e nella sostanza delle argomentazioni svolte. Tuttavia, almeno in questa fase, non intende riproporlo puramente e semplicemente, poichè è piuttosto sua intenzione di ascoltare le nuove ed ulteriori indicazioni che emergeranno da dibattito, riservandosi di formulare al termine dello stesso, uno schema di ordinanza di archiviazione in cui sarà riassorbita la premessa iniziale approvata dal Comitato, la quale richiede eventualmente un mero coordinamento formale. Chiede però ai componenti il Comitato, per dare uno svolgimento concreto e costruttivo ai lavori, di pronunciarsi in ogni caso nello schema predisposto a suo tempo dal Presidente Macis e sulla sostanza degli emendamenti presentati.

Svolge infine alcune considerazioni conclusive, di carattere politico sulle questioni all'ordine del giorno.

Rileggendo le notizie di reato contestate all'ex Capo dello Stato, individuate nelle denunce e riassunte efficacemente nello schema di ordinanza di archiviazione proposto dal senatore Macis, emerge in modo del tutto evidente una sensazione di minore attualità delle medesime, alla luce della diversa situazione politica nell'ambito della quale opera oggi il Comitato. Molte delle contestazioni mosse allora anche con lo scopo dichiarato di porre rimedio, attraverso lo strumento della messa in stato d'accusa, ad un presunto tentativo, allora in atto, da parte del Capo dello Stato di mutare la forma di governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale, vanno viste in una luce diversa, anche per gli sviluppi successivi che di quelle vicende si sono registrati. Per fare soltanto qualche esempio, ricorda che alcune delle contestazioni riguardano il preannunciato rifiuto del Presidente Cossiga di firmare leggi o atti aventi forza di legge: è il caso della legge di proroga della «Commissione stragi», successivamente promulgata, e del decreto legislativo di proroga del regime transitorio per i procedimenti in fase di istruzione formale, poi emanato. Vi sono poi le contestazioni che complessivamente possono riferirsi alla vicenda della struttura Gladio: a tale proposito ricorda che il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha presentato alla Presidenza della Camera una relazione nella quale ne ha riconosciuto la sostanziale legittimità.

Accenna infine al capitolo delle riforme costituzionali, che si collega al messaggio alle Camere del 26 giugno 1991: si può senz'altro affermare che il complesso processo di revisione costituzionale, iniziato da un lato attraverso le pronunce referendarie, dall'altro attraverso l'istituzione della Commissione bicamerale attualmente

presieduta dall'onorevole Iotti, ha sostanzialmente prodotto l'effetto di riassorbire nell'ambito di un dibattito politico gli argomenti a suo tempo svolti dal senatore Cossiga.

Per tutti questi motivi ribadisce l'intenzione di pervenire ad una pronuncia di archiviazione del procedimento e di riservarsi di redigere il relativo schema di deliberazione dopo aver ascoltato l'opinione dei colleghi.

Il Presidente Gaetano VAIRO chiede di ascoltare l'opinione dei membri del Comitato in ordine al prosieguo dei lavori.

Il deputato Antonio BARGONE propone un breve rinvio dell'esame che consenta ai componenti il Comitato di prendere visione della relazione svolta dal collega Landi nonchè degli atti cui la medesima ha fatto riferimento.

I senatori Giorgio COVI e Francesco SPERONI si dichiarano favorevoli ad un breve rinvio, anche al fine di consentire ai nuovi membri del Comitato di prendere visione degli atti.

Il deputato Roberto CICCIOMESSERE, rilevando che nella relazione del collega Landi non ci sono elementi di sostanziale novità rispetto al passato, dichiara la propria assoluta disponibilità a proseguire i lavori, senza ulteriori rinvii.

Il deputato Severino GALANTE, rilevando che la tesi esposta dal collega Landi, circa la mancanza di attualità delle denunce, non rinnova rispetto al contenuto delle medesime, si dichiara contrario al rinvio.

I deputati Damiano POTÌ, Raffaele VALENSILE, Alfredo BIONDI e Roberto PINZA si dichiarano favorevoli ad un breve rinvio.

Il Presidente Gaetano VAIRO, prendendo atto degli orientamenti emersi dal dibattito, rinvia il seguito dell'esame alla seduta da convocarsi per martedì 4 maggio 1993, alle ore 15.

Seguito dell'esame della denuncia sporta nei confronti dell'ex Presidente della Repubblica senatore Francesco Cossiga dal signor Cesare D'Anna
(R 050 0 01, B 43ª, 0002)

Il relatore Bruno LANDI riferisce brevemente della denuncia in titolo, facendo presente che la medesima attiene alle attività svolte all'estero dal presidente della Repubblica e che presenta complessi e delicati problemi di natura tecnico-giuridica. Si riserva, comunque, di riferirne più ampiamente nella prossima seduta.

Il Presidente Gaetano VAIRO rinvia il seguito dell'esame alla seduta da convocarsi per martedì 4 maggio 1993 alle ore 15.

La seduta termina alle ore 17.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 APRILE 1993

29^a Seduta

Presidenza del Presidente

PAVAN

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 16,15.

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (1111)

(Nuovo parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che, premesso che sul decreto così come sulla sua precedente versione, è stato già espresso un parere contrario per quanto riguarda l'utilizzo in difformità dei fondi imputati a copertura per la parte relativa alla Presidenza del consiglio e al Ministero dell'agricoltura, si tratta di riesaminare la questione su richiesta della Commissione industria. La richiesta è motivata dal fatto che l'oggetto del decreto - il sostegno alle esportazioni - rientra, secondo tale Commissione, tra le finalità relative alle emergenze economico-finanziarie per le quali la legge contabile prevede la possibilità di utilizzare i fondi globali anche in via difforme. Pertanto, la Commissione è chiamata a decidere se condividere o meno tale interpretazione.

Osservato che i fondi relativi all'agricoltura sono utilizzati anche per la promozione in tale settore, propone conclusivamente di modificare in senso favorevole il parere già reso.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma (1159)

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che si tratta di decreto-legge che consente di utilizzare stanziamenti di bilancio relativi all'acquisto di stabili per il Ministero delle finanze, per permettere al Ministero dei beni culturali di acquisire un immobile di carattere monumentale. Nella sostanza il provvedimento costituisce una sanatoria di un decreto di detto Ministro. Comunque l'immobile, essendo attribuito al demanio, rientrerà nella proprietà del Ministero delle finanze. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

A favore del provvedimento si dichiara il sottosegretario GIAGU DEMARTINI.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere nel senso proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 28 aprile 1993, ore 15

Autorizzazioni a procedere

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Putignano (Doc. IV, n. 87).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Liberatori (Doc. IV, n. 104).

Verifica dei poteri

I. Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Liguria.
- Verifica delle elezioni della Regione Trentino-Alto Adige.
- Verifica delle elezioni della Regione Umbria.
- Verifica dell'elezione del senatore Moschetti.

II. Seguito dell'esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Lombardia.
-

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE**(2^a - Giustizia)****(12^a - Sanità)***Mercoledì 28 aprile 1993, ore 16,30**In sede referente*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria (1069).
- FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438).
- ZUFFA ed altri. - Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Mercoledì 28 aprile 1993, ore 15,30**In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054).
 - MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
 - SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 28 aprile 1993, ore 9,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma (1159).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 aprile 1993, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1177) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 28 aprile 1993, ore 16

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 115, recante acquisizione al demanio dello Stato della Villa Blanc di Roma (1159).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 28 aprile 1993, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di modifica del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, in materia di sponsorizzazioni ed offerte televisive fatte direttamente al pubblico.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 28 aprile 1993, ore 16

Procedure informative

Indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento: audizione dei rappresentanti della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione italiana agricoltori, della Lega nazionale cooperative e mutue, della Confederazione cooperative italiane e dell'Associazione generale delle cooperative italiane, sui problemi relativi ai disegni di legge nn. 408, 867, 1028 e 1088 concernenti la riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 28 aprile 1993, ore 9 e 16

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (Milano).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059).
- Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (1111).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1092).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 28 aprile 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (1140).

- Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (1141).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1177).
- COVIELLO ed altri. - Interventi per la promozione di nuova occupazione giovanile (1013).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Italia: audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 28 aprile 1993, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza (1144).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 28 aprile 1993, ore 15

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145).
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 28 aprile 1993, ore 16

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1177) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme istituzionali

Mercoledì 28 aprile 1993, ore 10 e 17,30

Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei comitati «Forma di Stato» e «Forma di Governo».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 28 aprile 1993, ore 16,30

- I. Audizione dei magistrati componenti la Direzione Nazionale Antimafia.
 - II. Accettazione delle dimissioni da Vice Presidente dell'onorevole Carlo D'Amato ed eventuale elezione di un Vice Presidente.
 - III. Comunicazioni del Presidente.
-